

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

*X Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo*

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL GRUPPO ILVA NEL QUADRO DELLA  
SIDERURGIA E DELL'INDUSTRIA ITALIANA**

*Audizione del 16 luglio 2013*

---

*Sono riportate di seguito le informazioni in merito alle iniziative del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del Governo Monti per la riqualificazione ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto nonché per il risanamento ambientale del territorio di Taranto.*

**Premessa**

Il 4 agosto 2011 è stata rilasciata dal Ministro dell'Ambiente (Prestigiacomo) , d'accordo con la Regione Puglia e gli Enti Locali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per ILVA di Taranto, dopo un'istruttoria di 5 anni, con 462 prescrizioni.

ILVA ricorre al TAR contro gran parte delle prescrizioni, ritenute in contrasto tra di loro e nei confronti delle norme vigenti.

Il TAR riconosce la fondatezza del ricorso di ILVA per una parte (30) delle prescrizioni, significative nel merito.

Nello stesso tempo, con valutazioni opposte a quelle del TAR, la Procura della Repubblica di Taranto rileva che l'AIA non è adeguata per risolvere le molte problematiche ambientali e per la salute causate dallo stabilimento ILVA.

**Considerazioni sull'AIA rilasciata il 4 agosto 2011**

L'autorizzazione rilasciata il 4 agosto 2011 è in larga misura distante, se non in contrasto, con la direttiva europea 2008/1/CE *Integrated Pollution Prevention Control (IPPC)* ed il *Decreto Legislativo 128/2010* che regolamentano l'AIA.

Infatti le prescrizioni

a) non assicurano una valutazione integrata degli impatti delle attività produttive dello stabilimento superando la situazione richiamata nelle premesse della direttiva europea 2008/1, “Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso”;

b) non tengono conto dell'aggiornamento di *Best Available Techniques (BAT) Reference Documents ( BREFs )* per gli impianti siderurgici, nell'agosto del 2011 in corso di finalizzazione da parte della Commissione Europea e degli stati Membri dopo circa 10 anni di lavori, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva europea 2008/1 agli art. 10 e 11 “I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti si basano sulle migliori tecniche disponibili. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.”;

c) i dati di base relativi allo stato dell'ambiente (inclusi i dati epidemiologici) nel quale gli impianti industriali operano, risultano almeno incompleti, e pertanto non sono completamente rispettate le condizioni della direttiva europea 200/1 all'art.6 che richiede come condizione preliminare alla autorizzazione la conoscenza dello “stato del sito su cui l'impianto sorge”.

Inoltre *i tempi per il rilascio della autorizzazione ( 1720 giorni )* superano abbondantemente i termini previsti dal **Decreto Legislativo 128/210**, che all' art. 29 *quater*, comma 10, stabilisce che “L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro ..... centottanta giorni dalla presentazione della domanda”

Le contraddizioni dell'AIA rilasciata il 4 agosto 2011 sono il risultato del ritardo delle amministrazioni e delle imprese italiane nei confronti della direttiva europea IPPC.

Vale la pena ricordare che la direttiva è finalizzata in particolare a

- a) promuovere l'impiego delle migliori tecnologie disponibili in grado di assicurare contestualmente le produzioni industriali e la minimizzazione dell'impatto ambientale dei processi industriali sulle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
- b) individuare benchmark comuni per i settori e le tecnologie di produzione, al fine di valorizzare la protezione dell'ambiente come fattore di competitività, e superare le diffuse situazioni di “unfair competition” e “dumping ambientale” all'interno dell'Unione Europea e dei singoli Stati Membri per effetto delle differenti procedure di autorizzazione e controllo ambientali.

La direttiva europea 2008/1, che aggiorna la direttiva 96/61, ed in particolare la procedura di AIA, richiedevano e richiedono in Italia novità significative.. In particolare

- a) la procedura di autorizzazione ha origine da una proposta dell'impresa, che deve individuare le tecnologie da introdurre nei processi produttivi per assicurare la produzione e minimizzare in modo integrato gli impatti ambientali;
- b) l'amministrazione competente deve esprimersi in tempi certi in merito alla proposta dell'impresa, sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente nel quale l'attività produttiva è insediata o verrà insediata, al fine di valutare la sostenibilità delle soluzioni tecnologiche proposte;
- c) la procedura si finalizza attraverso un negoziato tra amministrazione competente ed impresa, che si conclude con l'autorizzazione .

In definitiva, la procedura di AIA richiede in Italia tre condizioni preliminari :

1. la capacità e la competenza dell'impresa di progettare gli impianti e la gestione dei processi secondo le migliori tecniche e tecnologie;
2. la capacità e la competenza dell'amministrazione di entrare nel merito, ovvero una organizzazione tecnica adeguata alla valutazione di processi produttivi in molti casi complessi e con molteplici sorgenti emissive;
3. la disponibilità di dati consolidati e condivisi sulla qualità dell'ambiente del territorio e del sito nel quale opera o verrà insediato l'impianto industriale.

Queste condizioni non sono generalmente garantite nel nostro paese, sia nella amministrazione pubblica che nell'impresa :

- a) le imprese hanno considerato storicamente gli obiettivi ambientali un vincolo ed un costo piuttosto che un fattore di competitività;
- b) le amministrazioni, d'altra parte, non hanno in molti casi risorse tecniche e competenze per valutare in modo adeguato le soluzioni tecnologiche e gestionali proposte dalle imprese;

- c) in molte regioni manca una base storica di dati condivisa sulla qualità dell'ambiente e della salute delle popolazioni, e le informazioni sono spesso frammentari e contraddittorie. Di conseguenza i progetti delle imprese, soprattutto nel caso di AIA per impianti esistenti, non hanno riferimenti certi con cui confrontarsi. Così come le amministrazioni non hanno benchmark ambientali di riferimento;
- d) le amministrazioni e le imprese, nel caso di AIA per impianti esistenti, preferiscono tenere aperte le procedure di autorizzazione per tempi indefiniti: per ILVA tempi 10 volte superiori ai termini previsti per legge. In questo modo le amministrazioni "si coprono" dietro un conflitto ambientale con le imprese, mentre queste ultime possono continuare ad operare senza i vincoli dell'AIA. E' interessante a questo proposito il rapporto presentato da Confindustria l'11 marzo 2013 "**VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA DISCIPLINA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE: EFFETTI SULLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PAESE**"

Quello che è avvenuto con l'AIA del 4 agosto 2011 è lo specchio di questa situazione.

Le 462 prescrizioni rappresentano l'esito di una procedura scarsamente motivata sul piano tecnico, e caratterizzata da un compromesso "politico" tra la resistenza dell'impresa ad assumere impegni in linea con le migliori tecnologie disponibili e le istanze degli Enti Locali e delle associazioni ambientaliste in gran parte non sostenibili sul piano della fattibilità tecnica e giuridica. Questo è il contesto nel quale si collocano, e si comprendono, le positive dichiarazioni con le quali le Autorità competenti hanno accolto l'AIA del 4 agosto 2011 ( di cui è disponibile un'ampia rassegna stampa ).

Questo è lo stesso contesto delle contestazioni di ILVA contro le prescrizioni AIA.

Insomma, un "gioco delle parti" che ben rappresenta la distanza tra l'AIA del 4 agosto 2011 e la direttiva europea IPPC che ha istituito la stessa procedura di AIA : le autorizzazioni ambientali introdotte dalla direttiva europea presentano caratteristiche peculiari, a cominciare dal requisito collaborativo tra impresa titolare dell'autorizzazione ed autorità competente nella individuazione delle migliori tecniche disponibili da adottare ai fini della più efficace gestione dell'impianto.

La contestazione di AIA da parte dell'impresa proponente è in questo contesto un controsenso.

Così come è un controsenso il rilascio di AIA da parte dell'autorità competente in contrasto con l'impresa : la direttiva prevede che AIA non venga rilasciata se l'impresa non propone misure adeguate.

***In altri termini, come avvenuto in molti altri casi in Italia, in contrasto evidente con la direttiva europea, AIA è stata interpretata e gestita come procedura autoritativa di "polizia", invece che come autorizzazione fondata su un processo dialettico tra impresa e autorità competente per l'individuazione delle tecnologie e dei sistemi di gestione da adottare.***

## **REVISIONE DELL'AIA**

Nel febbraio 2012 il Procuratore della Repubblica di Taranto ha trasmesso al Ministro dell'Ambiente (Clini) le perizie disposte dalla Procura stessa in materia di rischi ambientali derivanti dalle attività dello stabilimento di Taranto e dei danni alla salute connessi ai rischi ambientali.

Senza entrare nel merito delle perizie, l'iniziativa della Procura della repubblica ha sollevato il velo sulle contraddizioni che avevano caratterizzato la lunga procedura dell'AIA e i suoi esiti.

Sulla base di queste perizie ho disposto nel marzo 2012 la revisione dell'AIA.

In particolare la revisione era motivata sulla base delle condizioni previste dall'art.12 della **Direttiva Europea 2008/2011** e dall'art. 29 *octies* del **Decreto Legislativo 128/210**.

Nell'ambito del riesame, ho richiesto alla Commissione IPPC del Ministero, integrata con i rappresentanti della Regione Puglia e degli Enti Locali, nonché di ISPRA, di rivedere l'AIA relativa ai reparti "a caldo" dello stabilimento, cui fanno prevalentemente riferimento le perizie della Procura.

*E nello stesso tempo ho indicato l'esigenza di applicare da subito le migliori tecnologie disponibili per la siderurgia (BAT) individuate dalla Commissione Europea l' 8 marzo del 2012 e che entreranno in vigore in Europa dopo il 2016.*

## **RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DI TARANTO**

Contestualmente al riesame dell'AIA, ho avviato una ricognizione sullo stato dell'ambiente nel territorio di Taranto, sulla base dei dati disponibili ed in considerazione di informazioni contrastanti in merito all'inquinamento ambientale di origine industriale ed agli effetti sulla salute delle popolazioni.

E' stato messo in evidenza che molte iniziative strategiche per il risanamento di Taranto, programmate e finanziate a partire dalla fine degli anni 90', non sono state avviate o completate.

In particolare

- a) le previsioni del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, approvato con DPR 196/1998 erano state in gran parte disattese;
- b) le risorse destinate al risanamento ambientale del Mar Piccolo nel 2005 (26 milioni €) erano state successivamente destinate ad interventi per il risanamento dell'area di Manfredonia;
- c) le risorse stanziare per il risanamento del quartiere Tamburi (49,4 milioni €) il 3 luglio 2007, sulla base di un progetto di Regione e Comune, sono state successivamente destinate ad altri progetti con una deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 2007.

*Piuttosto che aprire un contenzioso con le Amministrazioni Regionale e Locali sugli interventi non realizzati ancorchè finanziati, ho preferito "riallineare" le risorse ancora disponibili e individuare risorse aggiuntive per avviare concretamente e finalmente il piano di risanamento di un territorio contaminato da oltre 60 anni di attività industriali per molto tempo non controllate.*

A questo fine ho proposto ai Ministeri competenti, alla regione ed agli Enti Locali un protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Il protocollo è stato sottoscritto il 26 luglio 2012 dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della coesione territoriale, dalla regione Puglia, dalla provincia di Taranto, dal comune di Taranto, dal Commissario straordinario del porto di Taranto.

Sulla base del protocollo è stato approvato il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito in legge il 4 ottobre 2012, che individua puntualmente gli interventi urgenti e le relative risorse, che ammontano a 336 milioni €.

Gli interventi e le risorse non fanno riferimento a programmi di risanamento ambientale degli stabilimenti industriali dell'area.

Il decreto legge prevede la nomina di un commissario da parte del governo e di una cabina di regia presso la regione Puglia.

Commissario e cabina di regia stanno operando ed hanno avviato i primi interventi

## **NUOVA AIA**

La procedura è stata orientata a rispettare puntualmente gli obiettivi, i contenuti e i tempi stabiliti dalla direttiva europea 2008/1/CE e dal decreto legislativo 128/2010.

***In avvio della procedura ho richiesto e ottenuto dal presidente Bruno Ferrante il ritiro di tutti i ricorsi di ILVA al giudice amministrativo, condizione preliminare per superare la cultura e la prassi del contenzioso che sono estranee all'Autorizzazione Integrata Ambientale.***

Dopo un'istruttoria 6 mesi, il 26 ottobre 2012, d'intesa con i Ministeri MISE e della Salute, con la Regione Puglia e gli Enti Locali, ho rilasciato la nuova AIA con prescrizioni finalizzate alla rimozione di tutti i fattori di rischio individuati dalle perizie della Procura nell'area a caldo dello stabilimento.

Le prescrizioni prevedono misure tecnologiche e gestionali con interventi significativi nel processo di produzione, riguardanti tutti gli impianti ed i depositi di materiale, che richiedono investimenti stimati tra 2,5 e 3 miliardi €.

Gli interventi previsti devono essere attuati in un arco temporale massimo di 36 mesi.

Il 15 novembre 2012 ILVA ha accettato le prescrizioni e presentato il piano degli interventi per dare attuazione alla nuova AIA.

***In questo modo la procedura si è completamente allineata alla direttiva europea, perché AIA è diventata il documento di riferimento assunto dall'impresa per la riqualificazione ambientale degli impianti.***

## **LA LEGGE 231/2012**

Il 26 novembre 2012 il GIP di Taranto, su proposta della Procura, ha disposto il sequestro dell'area "a freddo" dello stabilimento e dei prodotti finiti considerati "corpo del reato" perché risultato delle produzioni a partire da luglio 2012 ovvero dalla data del sequestro degli impianti. L'iniziativa del GIP coincide temporalmente con la data prevista per l'avvio da parte di ILVA delle attività stabilite dal piano degli interventi della nuova AIA.

Ne è conseguito, se non un blocco, un forte rallentamento del programma di risanamento ambientale che ha messo a rischio sia le misure per la protezione dell'ambiente e della salute, sia la stessa continuità produttiva.

Va inoltre rilevato che l'iniziativa del GIP ha rischiato di compromettere l'evoluzione positiva dei rapporti tra ILVA ed amministrazione, determinata dalla piena accettazione di AIA da parte dell'impresa.

A questo proposito va ricordato che ILVA aveva avanzato al GIP una richiesta di dissequestro con l'impegno di vincolare al finanziamento degli interventi previsti da AIA le risorse finanziarie - stimate in 1 miliardo €- derivanti dalla vendita dei prodotti sequestrati.

La richiesta non è stata accolta dal GIP, e questa decisione ha reso molto problematica la capacità di ILVA di rispettare gli impegni assunti con l'AIA, sia per la carenza di risorse finanziarie sia per il blocco di una parte importante dello stabilimento.

Inoltre il blocco della vendita dei prodotti finiti ha compromesso la continuità delle attività produttive e commerciali di ILVA in un mercato internazionale già in crisi.

Per superare la situazione critica determinata dalla decisione del GIP, su sollecitazione del Parlamento, della Regione Puglia e degli Enti Locali, oltrechè delle organizzazioni sindacali, il governo ha varato il 3 dicembre 2012 un decreto legge “*recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”, convertito quasi all’unanimità con la legge 231 del 24 dicembre 2012, che

- a) recepisce la nuova AIA e stabilisce le misure sia per il monitoraggio delle iniziative finalizzate alla attuazione delle prescrizioni di AIA, sia le sanzioni pecuniarie ed amministrative in caso di inadempienza. In questo contesto viene istituita la figura del “garante”;
- b) fa salva la normativa ordinaria in materia di AIA, di cui al decreto legislativo 152/2006 ed al successivo 128/2010. In questo modo viene garantito il “contesto” collaborativo tra impresa e autorità competente, che corrisponde allo spirito ed al merito della direttiva europea IPPC. In particolare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 128/2010 - art. 29 nonies, viene confermata la facoltà delle imprese di richiedere modifiche non sostanziali e rimodulazioni della tempistica del programma degli interventi stabilito da AIA, sulla base di motivazioni tecnologiche ed organizzative soprattutto nel caso di interventi complessi. La norma prevede che l’Autorità competente deve pronunciarsi nel merito entro 60 giorni, trascorsi i quali l’impresa può procedere con le modifiche e rimodulazioni proposte;
- c) restituisce all’imprese la titolarità degli impianti e dei prodotti, ancorchè oggetto di sequestro, ai fini della realizzazione delle prescrizioni di AIA.

Con queste previsioni, la legge consentiva l’avvio concreto del piano degli interventi per il risanamento ambientale dello stabilimento.

## **LA DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE 231/202, OVVERO “ IL PARADOSSO DEL COMMA 22”**

La Procura e il GIP di Taranto hanno mantenuto il blocco dei prodotti finiti e disapplicato di fatto la legge 231/202, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale in merito alle eccezioni di incostituzionalità avanzate contro la legge dalle stesse Procura e GIP.

Il 9 aprile 2013 la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Procura della Repubblica e dal GIP di Taranto, rilevando peraltro che le misure di risanamento ambientale dello stabilimento corrispondono all’obiettivo della salvaguardia contestuale del diritto al lavoro e del diritto alla salute.

Tuttavia il GIP ha continuato a disapplicare la legge 231/2012 fino alla lettura del dispositivo della Corte Costituzionale, nella prima settimana di maggio 2013.

Nei cinque mesi trascorsi dal 26 novembre 2012 alla fine di aprile 2013, si sono determinate due circostanze che meritano di essere considerate con particolare attenzione :

1. l’azienda ha avviato fin dal novembre 2012 gli interventi per rispettare le prescrizioni stabilite dall’AIA, nonostante il blocco dei prodotti finiti. I risultati dei primi interventi realizzati sono stati riscontrati positivamente dalla regione Puglia, che il 26 marzo 2013 ha messo in evidenza come la qualità dell’aria rilevata nei primi mesi del 2013 mette in evidenza un significativo miglioramento rispetto ai dati del 2012, con particolare riferimento al rilevamento di benzo(a)pirene, diossina e polveri sottili (PM 10) nel quartiere Tamburi.

Tuttavia il programma degli interventi ha incontrato difficoltà e subito ritardi, in gran parte determinati dalle stesse motivazioni che hanno portato alla approvazione del decreto legge da parte del governo.

In questa situazione è stato molto elevato il rischio che ILVA rinunciasse ad applicare AIA, per effetto di circostanze esterne alla sua volontà e capacità.

Mi sono assunto la responsabilità di esercitare una pressione costante nei confronti del presidente di ILVA Bruno Ferrante perché l'impresa confermasse gli impegni, nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge.

E l'azienda, avvalendosi della facoltà attribuita dalla legge di introdurre modifiche non sostanziali alla tempistica degli interventi previsti dalle prescrizioni, ha proposto all'autorità competente l'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi, prevedendo in ogni caso il rispetto dei termini conclusivi per la realizzazione di tutte le prescrizioni che assicura in ogni caso il raggiungimento complessivo degli obiettivi di AIA nei tempi previsti.

2. Nelle more della risposta dell'autorità competente alla proposta di aggiornamento del cronoprogramma da parte dell'impresa, ISPRA, ARPA Puglia e lo stesso Garante hanno segnalato inadempienze di ILVA nei confronti del cronoprogramma degli interventi oggetto di aggiornamento.

In altri termini, mentre il Governo era impegnato a difendere la legge 231/2012 presso la Corte Costituzionale ed a garantire la continuità degli impegni di ILVA, le diverse autorità di controllo da una parte disattendevano il rispetto dei tempi (60 giorni) per rispondere all'impresa in merito all'aggiornamento del cronoprogramma e dall'altro contestavano all'impresa il mancato rispetto dello stesso cronoprogramma. A questa situazione contribuisce certamente la "doppia veste" dei funzionari di ISPRA e ARPA, che da un lato operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive delle amministrazioni di appartenenza e dall'altro svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

*Un caso da manuale del "paradosso del comma 22".*

Sono dovuto intervenire sia sugli Uffici del Ministero e ISPRA, sia sul garante, per richiamare i contenuti della legge relativa al rilascio dell'AIA.

In data 18 febbraio 2013 ho emanato una apposita direttiva a ISPRA ed agli Uffici ministeriali (allegato 2), richiamando la necessità di attenersi in modo rigoroso al rispetto della legge e dei tempi che la legge stabilisce.

In data 22 aprile 2013 ho richiamato l'attenzione del Garante sui contenuti della legge 231/2012 che fa interamente salva la normativa in materia di rilascio di AIA stabilita dal decreto legislativo 128/2010 (allegato 3).

## **IL CASO ILVA NEL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

Il caso ILVA è stato ed è al centro dell'attenzione internazionale per tre ordini di ragioni :

1. la nuova procedura di AIA ha assunto come riferimento la lista delle migliori tecnologie disponibili pubblicata l'8 marzo 2012, che entrerà in vigore in Europa a partire dal 2016.

Mentre l'industria siderurgica europea ha chiesto un rinvio al 2020, l'AIA rilasciata il 26 ottobre 2012 ne prevede l'immediata applicazione in Italia.

Questo dato suscita reazioni contrastanti :

a) gran parte dell'industria siderurgica europea si augura che l'applicazione di AIA incontri difficoltà e contrasti tali da disapplicarla, magari anche attraverso la chiusura del centro siderurgico di Taranto per effetto dell'iniziativa della magistratura. In questo modo verrebbe bloccato sul nascere un caso che potrebbe "fare scuola" in Europa;

b) la commissione europea considera positivamente l'AIA, sia come test che come strumento utile per orientare finanziamenti pubblici europei e crediti della Banca Europea degli Investimenti nella direzione dell'innovazione tecnologica delle imprese siderurgiche europee;

2. la capacità di “tenuta” della procedura adottata per l’AIA è stata ed è sotto osservazione, come test della affidabilità italiana in materia di autorizzazioni e controlli ambientali.

A questo proposito l’esito del conflitto aperto dalla magistratura contro la legge 231/2012 rappresenta sicuramente un punto di forza per la credibilità della amministrazione in merito al rispetto dei contenuti e delle modalità di applicazione in Italia della direttiva europea IPPC.

Da questo punto di vista è essenziale che la normativa attualmente in esame confermi i capisaldi della direttiva europea, sia per quanto riguarda il ruolo dell’impresa nella procedura di autorizzazione sia per quanto riguarda il rispetto da parte dell’amministrazione dei diritti dell’impresa, dei limiti entro i quali le autorità competenti possono operare, e del rispetto dei tempi da parte delle stesse autorità competenti;

3. la sovrapposizione dei ruoli tra amministrazione e magistratura è considerata un fattore critico. A questo proposito vanno segnalati tre elementi non risolti :

a) l’idoneità e la completezza delle misure per il risanamento è stata giudicata dalla legge e dalla Corte Costituzionale come prerogativa amministrativa. Le recenti iniziative del GIP di Taranto sembrano indicare che possa essere superata questa barriera giuridica, secondo l’ipotesi che - nonostante la vigenza dell’AIA - ILVA continui a commettere i reati a suo tempo contestati.

Si tratta di una valutazione non condivisibile, che non tiene conto della natura e dell’efficacia dell’AIA, la quale, una volta approvata e posta in esecuzione, garantisce all’operatore la legalità del suo comportamento, almeno finchè adempie ai suoi obblighi fissati dalla legge e dall’autorizzazione. In merito si ricorda che la direttiva europea dichiara esenti da responsabilità gli eventuali danni provocati nell’esercizio di un’attività autorizzata in modo legittimo dall’autorità competente;

b) le misure di ripristino ambientale, secondo la direttiva europea sul danno ambientale, non devono privilegiare il profilo del risarcimento per equivalente monetario, ma quello sostanziale del risarcimento in forma specifica mediante il risanamento ambientale ed il ripristino delle risorse danneggiate. A queste finalità è orientata la nuova AIA.

Diversi sono gli obiettivi della valutazione economica del danno ambientale risarcibile da parte di ILVA effettuata dai custodi nominati dal GIP di Taranto, ed il sequestro delle risorse finanziarie - più che quello degli impianti e degli immobili - impedisce a ILVA di disporre delle risorse necessarie per corrispondere agli obiettivi della direttiva europea sul danno ambientale, ovvero effettuare gli interventi per il risanamento ambientale ed il ripristino delle risorse danneggiate;

c) il doppio ruolo dei funzionari incaricati delle attività istruttorie per l’autorizzazione e del controllo, che svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria, non ha riscontro in ambito europeo. A questo proposito la decisione della Corte Costituzionale del 9 aprile 2013 suggerisce una chiara divisione di ruoli.

**La prossima evoluzione del “caso ILVA” non è dunque rilevante solo per il futuro del centro siderurgico di Taranto, ma anche per la valutazione internazionale sulla affidabilità dell’Italia sia nella gestione delle procedure di autorizzazione e controllo ambientali delle imprese industriali, sia nella coerenza con le direttive ed i regolamenti dell’Unione Europea.**

Corrado Clini



16 luglio 2013